Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 25 agosto 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.320 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1967, n. **737.**

Contributo al Consiglio italiano del movimento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo disposto con legge 1° agosto 1962, numero 1346, a favore del Consiglio italiano del movimento europeo è stabilito per l'anno finanziario 1967, in lire 40 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 agosto 1967, n. **738.**

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa, viale Luigi Cadorna, denominato « ex Casa Ferrarotto ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, al prezzo di lire 15.120.000, dell'appezzato di terreno di superficie di metri quadrati 3.360, in parte scoperto e in parte coperto da ruderi di fabbricati ad una elevazione, sito in comune di Siracusa, viale Luigi Cadorna n. 139, ed iscritto al nuovo catasto urbano con le particelle 769, 768, 767 ed 80 del foglio di mappa 45 partita n. 6945 corrispondente, al catasto terreni del comune di Siracusa, alla partita 10.183 foglio 45 numero di mappa 80, 81, 83 (parte).

Art. 2.

L'area di cui sopra dovrà essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, nonchè alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **739.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche di Roma.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche ad alcuni articoli dello statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, n. 306.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1967, n. **740.**

Autorizzazione alla Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare un legato di lire 1.000.000 disposto dalla defunta signora Teresina Spargetti vedova Giletta di San Giuseppe Annibale, con testamento olografo del 15 ottobre 1957, pubblicato e depositato con verbale a rogito dott. Ambrogio Roncoroni, notaio residente in Milano, in data 2 dicembre 1965, n. 38721 di repertorio, n. 9345 di raccolta, in favore dei « Mutilatini di Don Gnocchi », che si identificano con la Fondazione Pro Juventute suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **741.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente della Beata Vergine della Vita nell'Ospedale Maggiore di Bologna.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 10 gennaio 1965, integrato con prospetto del 28 giugno 1966, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente della Beata Vergine della Vita nell'Ospedale Maggiore di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967, n. **742.**

Estinzione dell'Opera pia Andreoni, con sede in Vaprio d'Adda (Milano).

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Andreoni, con sede in Vaprio d'Adda (Milano), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto all'Opera nazionale orfani di guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967.

Soppressione e messa in liquidazione con le modalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dell'Ente ausiliario di assistenza sociale, in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

Visto l'ordine dell'ex Governo militare alleato n. 185 del 27 settembre 1950, avente valore di legge, modificato con ordine dello stesso Governo militare alleato n. 113 del 23 giugno 1951, relativo alla costituzione dell'Ente pubblico denominato « Ente ausiliario di assistenza sociale » con sede a Trieste e con il compito di affiancare e di integrare, con appropriati servizi, l'attività degli enti assistenziali operanti nell'ex Territorio libero di Trieste già amministrato dalle forze britannico-americane;

Considerato che l'ente predetto trovasi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, peraltro non più rispondenti, nell'attuale situazione, ad obiettive esigenze pubbliche;

Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ha ravvisato far luogo ad un'eventuale utilizzazione dell'organizzazione dell'Ente in parola;

Ravvisata l'opportunità di un provvedimento di soppressione e messa in liquidazione dell'ente di cui trattasi con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Ente ausiliario di assistenza sociale, con sede in Trieste, è soppresso ed è posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 133

(8690)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio - Manutenzione degli impianti - Strumenti di misura e pesatura per magazzini - Imballaggi per magazzini TRAMAG », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio - Manutenzione degli impianti - Strumenti di misura e pesatura per magazzini - Imballaggi per magazzini - TRAMAG », che avrà luogo a Padova dal 5 ottobre al 10 ottobre 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 giugno 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(8694)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 17/8/2 Div. Gab. dell'8 luglio 1967, con la quale la prefettura di Ancona comunica che l'ing. Claudio Salmoni sindaco del comune di Ancona, ha rassegnato le dimissioni dalla carica predetta, e che in sua vece è stato eletto sindaco dello stesso Comune l'avv. Francesco D'Alessio;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche l'ing. Claudio Salmoni, dimissionario, con l'avv. Francesco D'Alessio;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Francesco D'Alessio è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Ancona, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione dell'ing. Claudio Salmoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(8632)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Rettifica del decreto ministeriale 2 settembre 1961 mediante la sostituzione di una strada e revoca del decreto ministeriale 30 giugno 1964 per la sola parte concernente la provincializzazione di una strada, entrambe in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con regio decreto 5 maggio 1869, n. 5062 e con regio decreto 14 dicembre 1873, n. 1738 è stata provincializzata la strada Rovigo-Lendinara-Castagnaro, secondo il tracciato « Rovigo-Costa-Villanova del Ghebbo-Lendinara-Badia Polesine-Castagnaro »;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1961, n. 46204, con il quale su conforme richiesta della provincia di Rovigo sono state classificate provinciali tredici strade scorrenti in quella Provincia, fra le quali la strada « Lendinara-Occhiobello » (dalla località Melona di Lendinara per Villanova del Ghebbo-Fratta Polesine-Paolino-Pincara-Fiesso Umbertiano, all'abitato di Occhiobello presso le scuole comunali);

Ritenuto che il tratto di tale strada da Lendinara a Villanova del Ghebbo coincide con parte della strada provincializzata con gli anzidetti regi decreti n. 5062 e n. 1738;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4243, con il quale su conforme richiesta della provincia di Rovigo sono state classificate provinciali nove strade scorrenti in quella Provincia, fra le quali la strada «Grignano-Costa di Rovigo-Villanova del Ghebbo» (dalla strada Rovigo Paviole presso il ponte dei Mazzetti sullo scalo Valdentro, all'innesto con la provinciale Lendinara-Occhiobello nell'abitato di Villanova del Ghebbo), dell'estesa di km. 7+600;

Ritenuto che il tratto Villanova del Ghebbo-Grignano coincide con parte della strada provincializzata con gli anzidetti regi decreti n. 5062 e n. 1738;

Ritenuto che occorre quindi rettificare il citato decreto ministeriale n. 46204, nel senso che in luogo della strada « Lendinara-Occhiobello » va indicata la strada « Villanova del Ghebbo-Fratta Polesine-Paolino-Fiesso Umbertiano-Occhiobello »;

Ritenuto, inoltre, che è necessario procedere alla revoca del citato decreto ministeriale n. 4243, per la sola parte concernente la classificazione della strada « Grignano-Costa di Rovigo-Villanova del Ghebbo »;

Decreta:

Art. 1.

E' rettificato il decreto ministeriale 2 settembre 1961, n. 46204 nel senso che la strada « Lendinara-Occhiobello » è sostituita dalla strada « Villanova del Ghebbo-Fratta Polesine-Paolino-Pincara-Fiesso Umbertiano-Occhiobello.

Art. 2.

E' revocato il decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 luglio 1964, n. 181, per la sola parte concernente la classificazione a provinciale della strada « Grignano-Costa di Rovigo-Villanova del Ghebbo », restando, pertanto, confermata la classificazione a provinciale delle altre strade classificate con lo stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

(8674)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Declassificazione di cinque tratti di strade provinciali e classificazione di due di essi fra le comunali in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 21 marzo 1966, n. 108/1664, con il quale l'Amministrazione provinciale di Rovigo ha chiesto la declassificazione di una strada provinciale e di sette tratti di altre tre strade provinciali;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 febbraio 1967, n. 272, con il quale il detto Consesso ha espresso il parere che si possa addivenire alle seguenti declassificazioni senza che si debba far luogo a nuova classificazione:

strada « Corbola-Cà Vendramin » di km. 21+939 (demolita);

tratto « Contarina-Cà Pisani » di km. 11+675, della strada provinciale Rovigo-Palà-Adria-Cavanella Po-Cà Venier (demolito);

tratto « Salara (innesto con la provinciale n. 1)-Castelmassa » di km. 11+370, della strada provinciale « Ostigliese » (ha assunto esclusivamente la naturale funzione di sommità arginale, essendo stato sostituito dalla nuova strada « Salara-Castelmassa, classificata provinciale con decreto ministeriale 30 giugno 1964);

e che, inoltre, i seguenti tratti di strade provinciali debbono essere declassificati a comunali:

« Cà Pisani-passo a barche per Cà Venier » di km. 0+550 della strada provinciale Rovigo-Palà-Adria-Cavanella Po-Cà Venier » (da assumere dal comune di Contarina);

« Lendinara-Badia Polesine » di km. 10+300, della strada provinciale « Rovigo-Costa di Rovigo-Villanova del Ghebbo-Lendinara-Ramodipalo-Badia Polesine-Castagnaro » (da assumere per i tratti di competenza dai comuni di Lendinara e Badia Polesine);

Ritenuto pertanto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali le prime tre strade anzidette, senza che si debba far luogo a nuova classificazione, e che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i due ultimi tratti classificando gli stessi fra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada provinciale:

« Corbola-Cà Vendramin » di km. 21+939,

ed i seguenti tratti stradali:

« Contarina-Cà Pisani » di km. 11 + 675, della strada provinciale « Rovigo-Palà-Adria-Cavanella Po-Cà Venier »;

« Salara (innesto con la provinciale n. 1)-Castelmassa » di km. 11+370, della strada provinciale « Ostigliese »,

cessano di appartenere al novero delle strade provinciali.

Il tratto stradale:

« Cà Pisani-passo a barche per Cà Venier » di km. 0+550, della strada provinciale « Rovigo-Palà-Adria-Cavanella Po-Cà Venier », cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Contarina (Rovigo).

Il tratto stradale:

« Lendinara-Badia Polesine » di km. 10+300, della strada provinciale « Rovigo-Costa di Rovigo-Villanova del Ghebbo-Lendinara-Ramodipalo-Badia Polesine-Castagnaro », cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte degli elenchi dei comuni di Lendinara e Badia Polesine (Rovigo) per le parti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

(8673)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1967.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Italia-Grecia ed autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire e ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti reparto IV ponti radio della Azienda di Stato per i servizi telefonici riguardanti l'installazione del collegamento in ponte radio Italia-Grecia relativamente alle stazioni radio interessanti i centri di Bari - Lecce - Montesardo seguendo il tracciato di Bari-Masseria Abbate Argento-Carovigno-Lecce-Corigliano-Montesardo, comprendente i comuni di Bari, Monopoli, Carovigno, Lecce, Corigliano, Alessano, Ostuni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il verbale della 187ª/*bis* adunanza tenuta il 13 settembre 1962 del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il verbale della 21ª adunanza tenuta in Roma il 10 maggio 1967 dal Consiglio d'amministrazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti nel piano quinquennale per lo sviluppo e potenziamento della R.T.N. (E.67) di cui alla legge 26 luglio 1961, numero 718, di dichiarare di pubblica utilità le opere sopradescritte onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite nel piano citato e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Italia-Grecia relativamente alle stazioni radio interessanti i centri di Bari - Lecce - Montesardo seguendo il tracciato di Bari-Masseria Abbate Argento-Carovigno-Lecce-Corigliano-Montesardo comprendente i comuni di Bari, Monopoli, Carovigno, Lecce, Corigliano, Alessano, Ostuni.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire e ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante la esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 luglio 1865, n. 2359 le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1967

(8911) *Il Ministro*: SPAGNOLLI

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Chardoney, Mont Blanc, Gonthier, Capoluogo, Verana, Mellier, Rosier, site nel territorio del comune di Champorcher (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Chardoney, Mont Blanc, Gonthier, Capoluogo, Verana, Mellier, Rosier, site nel territorio del comune di Champorcher (Aosta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Champorcher;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, costituiscono quadri naturali di particolare bellezza punteggiati da belvederi accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo delle bellezze che fanno corona a tali zone e, inoltre, tenendo presente che il capoluogo di Champorcher si è sviluppato su un promontorio roccioso che si affaccia a picco sul fondo valle, ove il versante a mezzogiorno, con una serie di ripide terrazze erbose scende fino al torrente Ayasse, che su tale promontorio si trovano il cimitero, la chiesa, una torre dell'XI secolo (ricostruita nei secoli successivi) nonchè una specie di piazzale roccioso vistosamente inserito, quale prora di nave, nel mezzo della valle, che già dalle frazioni di Mellier e Loré si presenta assai suggestivamente, che, ancora, nelle immediate vicinanze del capoluogo esistono alcuni poggetti assai suggestivi che costituiscono un precipuo carattere del paesaggio locale e che dalla conca del Mellier, situata nella parte più ampia e spaziosa della valle di Champorcher, ove si sono sviluppati numerosi villaggi che tendono a poco a poco a legarsi gli uni agli altri, l'insieme delle zone da sottoporre a vincolo costituisce un complesso caratteristico avente notevole valore estetico e tradizionale, dal quale si gode la vista delle antistanti montagne e l'imbocco della valle dell'Aleigne;

Decreta:

Le zone di Chardoney, Mont Blanc, Gonthier, Mellier, Rosier, site nel territorio del comune di Champorcher (Aosta), hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) zona di Chardoney: con il torrente Ayasse, attraversamento torrente Ayasse, con il foglio XIII, con le particelle nn. 59, 57, 56, 55, 54 del foglio XXVII, con la strada vicinale del Ronschas e Perruchon, attraversamento strada vicinale del Ronschas e Perruchon, con le particelle nn. 213, 588, 224, 705, 706, 708, 714, 713, 711, 729, 731, 734, 742, 740, 771, 770, 775, 777, 780, 791, 792, 844, 838, 887, 886, 885, 883 del foglio XXVII, attraversamento canale consorziale d'irrigazione del Mellier, con il canale consorziale di irrigazione del Mellier, con la particella 954 del foglio XXVII, attraversamento strada vicinale del Ronschas e Perruchon, con la strada vicinale del Ronschas e Perruchon, con la particella n. 971 del foglio XXVII, con la strada vicinale del Chardoney, con la particella n. 986 del foglio XXVII, attraversamento Roggia dei Molini, particella n. 1027 del foglio XXVII, attraversamento Roggia dei Molini, con la Roggia dei Molini, particella n. 1025 del foglio XXVII, attraversamento Roggia dei Molini, particella n. 1027 del foglio XXVII, con la strada vicinale del Chardoney, attraversamento strada vicinale del Chardoney, con la particella n. 1114 del foglio XXVII, attraversamento torrente Ayasse, con il torrente Ayasse, con la particella n. 1113 del foglio XXVII, con il torrente Laris, particella n. 221 del foglio XXVI, con la strada nazionale da Chardoney al colle Finestra, attraversamento strada nazionale da Chardoney al Colle Finestra, con il foglio XXVI, fino a ricongiungersi con il torrente Ayasse;

b) zona del Mont Blanc: con le particelle nn. 582, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 807, 585, parte 807, 419, 417, 394, 396, 398, 399, 683, 685, 686, 689, 690, 693, 694, 831, 695, 694 del foglio XV, con le particelle nn. 171, 172, 173, 162, 183, 184, 185, 188, 189, 192, 191, 190, 197, 196, 195, 231, 208 del foglio XVI, attraversamento strada vicinale del Byron, con la strada vicinale del Byron, con le particelle nn. 391, 392, 393, ancora 391, 394, 395, 223, 331, 330 del foglio XVI, con il foglio XXVIII, con le particelle nn. 939, 1139, 939, 801, 576, 800, 604, 1167, 618, 619, 357, 359, 354, 350 del foglio XXVII, con il foglio XXVII, attraversamento strada vicinale del Ronschas e Perruchon, con la strada vicinale del Ronschas e Perruchon, con le particelle nn. 573 e 574 del foglio XV, fino a ricongiungersi con la particella n. 582 del foglio XV;

c) zona del capoluogo: con le particelle nn. 76, 116, 92, 95, 96, 763, 98, 741, 43, 41, 40, 39, 114 del foglio XXVIII, con il foglio XXVII, con il foglio XV, con il foglio XVI, con il foglio XVII, con le particelle nn. 47, 65, 359, 67, 68, 84, 69, 81, 82, 86, 93, ancora 86, del foglio XVII, con il canale consorziale di irrigazione del Mellier, attraversamento strada regionale Hône-Champorcher, con il foglio XXIX, con il torrente Ayasse, con la particella n. 317 del foglio XXVIII, attraversamento Rog-

gia dei Molini, attraversamento strada vicinale del Chardoney, con la strada vicinale del Chardoney, con la particella n. 970 del foglio XXVII, attraversamento canale consorziale di irrigazione del Mellier, con la particella n. 939 del foglio XXVII, fino a ricongiungersi con la particella n. 76 del foglio XXVIII;

d) zona del Rosier - tav. I: con il foglio VI, con le particelle nn. 323, 319, 318 del foglio XXI, con il foglio XX, fino a ricongiungersi con il foglio VI;

e) zona del Rosier - tav. II: con il foglio VI, con le particelle nn. 653, 763, 764, 765, 775, 809, 816, 817, 818 del foglio XX, con il foglio VI, con le particelle nn. 504, 500, 499, 498, 497, 489, 469, 470, 452, 451, 450, 448, 443, 444, 329, 849, 328 del foglio XX, con il foglio VI, attraversamento strada vicinale del Gran Rosier, con la strada vicinale del Gran Rosier, con le particelle nn. 112, 87, 88, 98, 89 del foglio XIX, attraversamento nuova strada comunale del Rosier, con la nuova strada comunale del Rosier, con le particelle nn. 70, 69, 68, 66, 64, 26, 65, 11, 7 del foglio XIX, con il foglio VI, con le particelle nn. 6, 5, 2 del foglio XIX, fino a ricongiungersi con il foglio VI;

f) zona del Mellier - tav. I: con il canale consorziale di irrigazione del Mellier, attraversamento nuova strada comunale del Rosier, ancora con il canale consorziale di irrigazione del Mellier, con il foglio VI, con le particelle nn. 292, 291 del foglio XVIII, attraversamento nuova strada comunale del Rosier, con le particelle nn. 291, 289, 287, 288, 333, 328, 326, 435, 430, 616, 453, 457, 459 del foglio XVIII, attraversamento canale consorziale di irrigazione del Mellier, attraversamento strada vicinale del Gran Rosier, con il canale consorziale di irrigazione del Mellier, con il foglio XIX, con il foglio XXX, attraversamento strada vicinale di Vignerosa, con le particelle nn. 161, 160, 159, 147, 144, 143 del foglio XXIX, attraversamento strada comunale da Mellier a Champorcher, con la particella n. 321 del foglio XVII, attraversamento nuova strada comunale del Rosier, con la particella n. 49 del foglio XVII, fino a ricongiungersi con il canale consorziale di irrigazione del Mellier;

g) zona del Mellier - tav. II di Condreyt: con il foglio XXX, con il foglio XVIII, con il canale consorziale di irrigazione del Mellier con le particelle nn. 500, 540, 501, 534, 631, 633, 641, 639, 638 del foglio XIX, attraversamento vecchia strada comunale da Hône a Champorcher, con le particelle nn. 143, 141, 140, 139, 138, 134, 132, parte 128, 121 del foglio XXXI, con la strada regionale da Hône a Champorcher, attraversamento della stessa con le particelle nn. 94, 59, 57, 56, 35, 36 del foglio XXXI, fino a ricongiungersi con il foglio XXX;

h) zona del Mellier - tav. II: col foglio XVIII, col foglio XIX, con le particelle nn. 800, 799, 801, 838, 837, 836, 808, 809, 810, 812, 922, 924, 698, 697, 696, 639, 695, 694, 693 del foglio XXX, con la strada vicinale di Ecreux, attraversamento della stessa, con le particelle nn. 680, 876, 673, 672, 670, 657 del foglio XXX, attraversamento strada vicinale di Outre Ueve, con la stessa, con le particelle nn. 528, 525 del foglio XXX, col canale del Molino, con le particelle nn. 521, 517 del foglio XXX, ancora con il canale del Molino, con le particelle nn. 937, 475, 936, 473, 474, 430, 432, 354, 438, 439 del foglio XXX, attraversamento strada vicinale di Vignerosa, con la strada stessa, attraversamento strada comunale da Champorcher a Pont Bozet, col foglio XXIX, fino a ricongiungersi con il foglio XVIII;

i) zona del capoluogo - parte foglio XXXIV: con il torrente Ayasse, con il foglio XXXV, con le particelle nn. 82, parte 61, 58, parte 57, parte 56, 54 e 52 del foglio XXXIV, fino a ricongiungersi con il torrente Ayasse.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Camporcher provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con le planimetrie delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 10 febbraio 1966, alle ore 16, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle di Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, constatata la validità dell'adunanza ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

COMUNE DI CHAMPORCHER - Vincolo zone di Chardoney, Mont Blanc, Gonthier, Capoluogo, Verana, Mellier e Rosier.

(*Omissis*)

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che le zone di Chardoney, Mont Blanc, Gonthier, Capoluogo, Verana, Mellier e Rosier, hanno tutti i presupposti per essere incluse nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, costituendo complessi con cospicui caratteri di bellezze naturali e naturali belvederi dai quali si gode lo spettacolo delle bellezze naturali che fanno corona alle zone proposte a vincolo;

Rilevato che le zone, al momento attuale, non sono ancora state compromesse da massicci interventi edilizi che però si preannunciano numerosi per il prossimo futuro, dato il notevole sviluppo che sta prendendo la località;

Considerato che le zone proposte a vincolo necessitano di un efficace controllo, da parte di Organi competenti, per la disciplina dell'attività edilizia e constatata la necessità che la Soprintendenza regionale ai monumenti, possa intervenire per richiedere, ove necessario, che i nuovi fabbricati rispettino una distanza minima dai confini proporzionata alla loro altezza ed un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, importanza e distribuzione di elementi architettonici, scelta e distribuzione della flora, ecc., armonizzano con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio alla integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Rilevato che il capoluogo di Champorcher si è sviluppato su un promontorio roccioso che si affaccia a picco sul fondo

valle, ove il versante a mezzogiorno, con una serie di ripide terrazze erbose scende fino al torrente Ayasse, che su tale promontorio si trovano il cimitero, la chiesa, una torre dell'XI secolo (ricostruita nei secoli successivi) nonchè una specie di piazzale roccioso vistosamente inserito, quale prora di una nave, nel mezzo della valle, che già dalle frazioni di Mellier e Loré si presenta assai suggestivamente, che nelle immediate vicinanze del capoluogo esistono alcuni poggetti assai suggestivi che costituiscono un precipuo carattere del paesaggio locale e che dalla conca del Mellier, situata nella parte più ampia e spaziosa della valle di Champorcher, ove si sono sviluppati numerosi villaggi che tendono a poco a poco a legarsi gli uni agli altri e che, al momento attuale, costituiscono un insieme caratteristico avente notevole valore estetico e tradizionale, si gode la vista delle antistanti montagne e sull'imbocco della valle dell'Aleigne, panorama che ha carattere di vero e proprio quadro naturale;

Rilevata l'importanza paesistica dei villaggi del Piccolo e del Gran Rosier, del Piccolo e del Gran Mont Blanc, di Chardoney e Ronschas, nonchè l'alto valore panoramico della strada di recente costruzione o di prossima realizzazione del Rosier e del Mont Blanc, naturali belvedere;

Constatata altresì la necessità che vengano conservati adeguati coni panoramici su talune aree che rappresentano i centri compositivi dei comprensori delimitati in planimetria, coni panoramici che dovrebbero interessare parte di quelle aree particolarmente delicate che, per una più facile interpretazione, sono state campite in verde sulle planimetrie;

all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; le zone delimitate nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) zona di Chardoney: con il torrente Ayasse, attraversamento torrente Ayasse, con il foglio XIII, con le particelle nn. 59, 57, 55, 54 del foglio XXVII, con la strada vicinale del Ronschan e Perruchon, con le particelle nn. 213, 588, 224, 705, 706, 708, 714, 713, 711, 729, 731, 734, 742, 740, 771, 770, 775, 777, 780, 791, 792, 844, 838, 887, 886, 885, 883 del foglio XXVII, attraversamento canale consorziale d'irrigazione del Mellier, con il canale consorziale di irrigazione del Mellier, con la particella n. 954 del foglio XXVII, attraversamento strada vicinale del Ronschas e Perruchon, con la strada vicinale del Ronschas e Perruchon, con la particella n. 971 del foglio XXVII, con la strada vicinale del Chardoney, con la particella n. 986 del foglio XXVII, attraversamento Roggia dei Molini, particella n. 1027 del foglio XXVII, attraversamento Roggia dei Molini, con la Roggia dei Molini, particella n. 1025 del foglio XXVII, attraversamento Roggia dei Molini, particella n. 1027 del foglio XXVII, con la strada vicinale del Chardoney, attraversamento strada vicinale del Chardoney, con la particella n. 1114 del foglio XXVII, attraversamento torrente Ayasse, con il torrente Ayasse, con la particella 1113 del foglio XXVII, con il torrente Laris, particella 221 del foglio XXVI, con la strada nazionale da Chardoney al colle Finestra, attraversamento strada nazionale da Chardoney al Colle Finestra, con il foglio XXVI, fino a ricongiungersi con il torrente Ayasse;

b) zona del Mont Blanc: con le particelle nn. 582, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 807, 585, parte 807, 419, 417, 394, 396, 398, 399, 683, 685, 686, 689, 690, 693, 694, 831, 695, 694 del foglio XV, con la particella nn. 171, 172, 173, 162, 183, 184, 185, 188, 189, 192, 191, 190, 197, 196, 195, 231, 208 del foglio XVI, attraversamento strada vicinale del Byron, con la strada vicinale del Byron, con le particelle nn. 391, 392, 393, ancora 391, 394, 395, 223, 331, 330 del foglio XVI, con il foglio XXVIII, con le particelle nn. 939, 1139, 939, 801, 576, 800, 604, 1167, 618, 619, 357, 359, 354, 350 del foglio XXVII, con il foglio XXVII, attraversamento strada vicinale del Ronschas e Perruchon con la strada vicinale del Ronschas e Perruchon, con le particelle nn. 573 e 574 del foglio XV, fino a ricongiungersi con la particella n. 582 del foglio XV;

c) zona del capoluogo: con le particelle nn. 76, 116, 92, 95, 96, 763, 98, 741, 43, 41, 40, 39, 114 del foglio XXVIII, con il foglio XV, con il foglio XVI, con il foglio XVII, con le particelle nn. 47, 65, 359, 67, 68, 84, 69, 81, 82, 86, 93, ancora 86, del foglio XVII, con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier, attraversamento strada regionale Hône-Champorcher, con il foglio XXIX, con il torrente Ayasse, con la particella n. 317 del foglio XXVIII, attraversamento Roggia dei Molini, attraversamento strada vicinale del Chardoney, con la strada vicinale del Chardoney, con la particella n. 970 del foglio XXVII, attraversamento canale consorziale d'irrigazione del Mellier, con la particella n. 939 del foglio XXVII, fino a ricongiungersi con la particella n. 76 del foglio XXVIII;

d) zona del Rosier tav. I: con il foglio VI, con le particelle nn. 323, 319, 318 del foglio XXI, con il foglio XX, fino a ricongiungersi con il foglio VI;

e) zona del Rosier Tav. II: con il foglio VI, con le particelle nn. 653, 763, 764, 765, 775, 809, 816, 817, 818 del foglio XX, con il foglio VI, con le particelle nn. 504. 500, 499, 498, 497, 489, 469, 470, 452, 451, 450, 448, 443, 444, 329, 849, 328 del foglio XX, con il foglio VI, attraversamento strada vicinale del Gran Rosier, con la strada vicinale del Gran Rosier, con le particelle nn. 112, 87, 88, 98, 89 del foglio XIX, attraversamento nuova strada comunale del Rosier, con la nuova strada comunale del Rosier, con le particelle nn. 70, 69, 68, 66, 64, 26, 65, 11, 7 del fglio XIX, con il foglio VI, con le particelle nn. 6, 5, 2 del foglio XIX, fino a ricongiungersi con il foglio VI;

f) zona del Mellier Tav. I: con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier, attraversamento nuova strada comunale del Rosier, ancora con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier, con il foglio VI, con le particelle nn. 292, 291 del foglio XVIII, attraversamento nuova strada comunale del Rosier, con le particelle nn. 291, 289, 287, 288, 333, 328, 326, 435, 430, 616, 453, 457, 459 del foglio XVIII, attraversamento canale consorziale d'irrigazione del Mellier, attraversamento strada vicinale del Gran Rosier, con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier, con il foglio XIX, con il foglio XXX, attraversamento strada vicinale di Vignerosa, con le particelle nn. 161, 160, 159, 147, 144, 143 del foglio XXIX, attraversamento strada comunale da Mellier a Champorcher, con la particella n. 321 del foglio XVII, attraversamento nuova strada comunale del Rosier, con la particella n. 49 del foglio XVII, fino a ricongiungersi con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier;

g) zona del Mellier Tav. II di Condreyt: con il foglio XXX, con il foglio XVIII, con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier con le particelle nn. 500, 540, 501, 534, 631, 633, 641, 639, 638 del foglio XIX, attraversamento vecchia strada comunale da Hône a Champorcher, con le particelle nn. 143, 141, 140, 139, 138, 134, 132, parte 128, 121 del foglio XXXI, con la strada regionale da Hône a Champorcher, attraversamento della stessa con le particelle nn. 94, 59, 57, 56, 35, 36 del foglio XXXI, fino a ricongiungersi con il foglio XXX;

h) zona del Mellier - Tav. II: col foglio XVIII, col foglio XIX, con le particelle nn. 800, 799, 801, 838, 837, 836, 808, 809, 810, 812, 922, 924, 698, 697, 696, 639, 695, 694, 693 del foglio XXX, con la strada vicinale di Ecreux, attraversamento della stessa, con le particelle nn. 680, 876, 673, 672, 670, 657 del foglio XXX, attraversamento strada vicinale di Outre Ueve, con la stessa, con le particelle nn. 528, 525 del foglio XXX, col canale del Molino, con le particelle nn. 521, 517 del foglio XXX, ancora con il canale del Molino, con le particelle nn. 937, 475, 936, 473, 474, 430, 432, 354, 438, 439 del foglio XXX, attraversamento strada vicinale di Vignerosa, con la strada stessa, attraversamento strada comunale da Champorcher a Pont Bozet, col foglio XXIX, fino a ricongiungersi con il foglio XVIII;

i) zona del capoluogo parte foglio XXXIV: con il torrente Ayasse, con il foglio XXXV, con le particelle n. 82, parte 61, 58 parte 57, parte 56, 54 e 52 del foglio XXXIV, fino a ricongiungersi con il torrente Ayasse.

(8368)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nel territorio del comune di Fierozzo (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento, nell'adunanza del 1° ottobre 1966 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi

dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel territorio del comune di Fierozzo in provincia di Trento;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fierozzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona suaccennata ha notevole interesse pubblico perchè, quale tipico ambiente alpino nell'Alta Valle del Fersina, che per la sua posizione e per le sue vicende storiche ed etniche ha assunto una sua particolare fisionomia che ben si differenzia da quella usuale di tutte le valli e le zone contermini, costituisce un quadro naturale di alto valore estetico visibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico e, inoltre, per gli sparsi nuclei abitati che formano il paese di Fierozzo ed i masi isolati caratteristici per la copertura in assicelle di legno (scandole) fermate da grossi massi, la zona costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Decreta:

La zona panoramica, sita nel territorio del comune di Fierozzo (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: partendo da nord dalla località « Acleri » per quota 1459 si scende verso est fino a Pizzo Alto (2254) e per quota 2219, 2149 della Portella. 2361 di M. Gronlait, 2313, 2256, si giunge a monte Fravort a sud (2345), infine, risalendo per quota 2282 e 1512 verso ovest e lungo il corso del rio Molino fino alla sua confluenza col torrente Fersina si giunge, risalendone il corso lungo la valle dei Mocheni, fino a ricongiungersi a nord con la località « Acleri » di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Fierozzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento

Verbale

dell'adunanza della Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, tenutasi a Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, via Bernardo Clesio, 5 il 1° ottobre 1966.

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 1° (primo) del mese di ottobre.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la Commissione provinciale suddetta nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Ad ore 9,15 il presidente della Commissione constatata la presenza di sufficiente numero di membri convocati, dichiara aperta la seduta e rilevando che il rappresentante del comune di Palù del Fersina sarà presente con qualche ritardo, propone agli intervenuti, che consentono, di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2. Zona panoramica di Fierozzo in comune di Fierozzo, provincia di Trento. Ad 2. dell'o.d.g.: il presidente illustra, per opportuna informazione del suintestato rappresentante del comune di Fierozzo, la sostanza, i criteri e la modalità delle disposizioni che regolano la tutela delle zone di interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento.

Interviene anche il signor Soprintendente chiarendo in dettaglio il meccanismo che regola praticamente la materia, spiegando che l'intento delle norme non è rivolto a precludere e reprimere la naturale evoluzione economica ed edilizia del settore protetto, ma a curarne il disciplinato sviluppo e, nella specie per la salvaguardia dei peculiari valori estetici e tradizionali della caratteristica zona nell'alta Valle del Fersina.

Dopo di che il presidente propone agli intervenuti di deliberare sull'inclusione della zona panoramica di Fierozzo, nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la seguente motivazione e delimitazione:

La zona panoramica di Fierozzo interessa il versante superiore sinistro dell'alta Valle del Fersina. Dal torrente, profondamente incassata, sale fino alle circostanti cime del Fravort e del Gronlait.

La particolare origine degli abitanti, antiche popolazioni di minatori di lingua tedesca poi dedicatisi all'agricoltura, ed il prolungato isolamento, hanno conferito alla zona un aspetto tutto particolare e caratteristico, ben diverso da quello delle circostanti valli. Gli sparsi nuclei abitati che formano il paese di Fierozzo ed i masi isolati mantengono tuttora la copertura in assicelle di legno (scandole) fermate con grossi massi, nonchè l'originaria impronta alpina che conferiscono alla valle una propria spiccata individualità. Tali costruzioni di notevole attrattiva, hanno indubbio valore estetico e tradizionale.

Di notevole interesse sono i vasti prati ed i boschi circostanti particolarmente vari questi per specie e per esemplari di notevoli dimensioni.

L'ambiente mantiene, pur nella sua povertà, una singolarità di aspetti e di attrattive non facile a rinvenirsi altrove. Detta zona è ricca di bellezze naturali e panoramiche ed offre alla vista numerosi stupendi quadri naturali.

La delimitazione di questa zona è configurata e coincide con i confini catastali del comune stesso.

Con voto palese tutti i suintestati membri effettivi della Commissione hanno espresso favorevole parere alla proposta di cui sopra.

Anche il sindaco di Fierozzo ha manifestato voto favorevole.

Il dott. Loss in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la Regione Trentino-Alto Adige concorda sulla opportunità della proposta suaccennata.

(*Omissis*).

(8367)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Cremona ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1903, col quale venne approvata la tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Cremona;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Cremona, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del Catasto terreni;

Considerato che dal 1903 al 1966 si sono verificate numerose variazioni nelle circoscrizioni territoriali dei vari Comuni della provincia di Cremona;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Cremona, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della Provincia stessa e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Cremona in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Crema

1) Agnadello
2) Bagnolo Cremasco
3) Camisano
4) Campagnola Cremasca
5) Capergnanica
6) Capralba
7) Casale Cremasco Vidolasco
8) Casaletto Ceredano
9) Casaletto Vaprio
10) Castel Gabbiano
11) Chieve
12) Credera Rubbiano
13) Crema
14) Cremosano
15) Dovera
16) Izano
17) Madignano
18) Monte Cremasco
19) Montodine
20) Moscazzano
21) Offanengo
22) Palazzo Pignano
23) Pandino
24) Pianengo
25) Pieranica
26) Quintano
27) Ricengo
28) Ripalta Arpina
29) Ripalta Cremasca
30) Ripalta Guerina
31) Rivolta d'Adda
32) Salvirola
33) Sergnano
34) Spino d'Adda
35) Torlino Vimercati
36) Trescore Cremasco
37) Vaiano Cremasco
38) Vailate

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Cremona

1) Bonemerse
2) Castelverde
3) Cicognolo
4) Cremona
5) Gadesco Pieve Delmona
6) Gerre de' Caprioli
7) Malagnino
8) Pieve d'Olmi
9) Pieve San Giacomo
10) Sesto ed Uniti
11) Spinadesco
12) Stagno Lombardo
13) Vescovato

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Casalmaggiore

1) Casalmaggiore
2) Gussola
3) Martignana di Po
4) Rivarolo del Re ed Uniti
5) San Martino del Lago
6) Scandolara Ravara
7) Spineda
8) Torricella del Pizzo

Distretto d'imposte di Cremona

1) Cella Dati
2) Cingia de' Botti
3) Derovere
4) Motta Baluffi
5) San Daniele Po
6) Sospiro

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Casalmaggiore

1) Calvatone
2) Casteldidone
3) Drizzona
4) Piadena
5) San Giovanni in Croce
6) Solarolo Rainerio
7) Tornata
8) Voltido

Distretto d'imposte di Cremona

1) Ca' d'Andrea
2) Cappella de' Picenardi
3) Corte de' Cortesi con Cignone
4) Corte de' Frati
5) Gabbioneta Binanuova
6) Grontardo
7) Isola Dovarese
8) Olmeneta
9) Ostiano
10) Paderno Ponchielli
11) Persico Dosimo
12) Pescarolo ed Uniti
13) Pessina Cremonese
14) Pozzaglio ed Uniti
15) Robecco d'Oglio
16) Scandolara Ripa d'Oglio
17) Torre de' Picenardi
18) Volongo

Distretto d'imposte di Soresina

1) Bordolano
2) Casalbuttano ed Uniti

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Crema

1) Casaletto di Sopra
2) Fiesco
3) Romanengo

Distretto d'imposte di Cremona

1) Acquanegra Cremonese
2) Crotta d'Adda
3) Grumello Cremonese ed Uniti
4) Pizzighettone

Distretto d'imposte di Soresina

1) Annicco
2) Azzanello
3) Cappella Cantone
4) Casalmorano
5) Castelleone
6) Castelvisconti
7) Cumignano sul Naviglio
8) Formigara
9) Genivolta
10) Gombito
11) San Bassano
12) Soncino
13) Soresina
14) Ticengo
15) Trigolo

(8638)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Belluno ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Belluno, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del Catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Belluno, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Belluno e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

In detta tabella non è compreso il comune di Cortina d'Ampezzo per il quale, in materia, vigono le norme del Catasto fondiario ex austriaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Belluno in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Auronzo di Cadore

1) Auronzo di Cadore
2) Comelico Superiore
3) Danta
4) San Nicolò di Comelico
5) San Pietro di Cadore
6) Santo Stefano di Cadore
7) Sappada

Distretto d'imposte di Pieve di Cadore

1) Calalzo di Cadore
2) Domegge di Cadore
3) Lorenzago di Cadore
4) Lozzo di Cadore
5) Pieve di Cadore
6) Vigo di Cadore

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Feltre

1) Arsiè
2) Cesiomaggiore
3) Feltre
4) Fonzaso
5) Lamon
6) Pedavena
7) Seren del Grappa
8) Sovramonte

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Belluno

1) Belluno
2) Limana
3) Mel
4) Trichiana

Distretto d'imposte di Feltre

1) Alano di Piave
2) Lentiai
3) Quero
4) Vas

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Agordo

1) Agordo
2) Alleghe
3) Canale d'Agordo
4) Cencenighe Agordino
5) Colle Santa Lucia
6) Falcade
7) Gosaldo
8) La Valle Agordina
9) Livinallongo del Col di Lana
10) Rivamonte Agordino
11) Rocca Pietore
12) San Tomaso Agordino
13) Selva di Cadore
14) Taibon Agordino
15) Vallada Agordina
16) Voltago Agordino

Distretto d'imposte di Belluno

1) Sedico
2) Sospirolo

Distretto d'imposte di Feltre

1) San Gregorio nelle Alpi
2) Santa Giustina

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Belluno

1) Castellavazzo
2) Chies d'Alpago
3) Farra d'Alpago
4) Forno di Zoldo
5) Longarone
6) Pieve d'Alpago
7) Ponte nelle Alpi
8) Puos d'Alpago
9) Soverzene
10) Tambre d'Alpago
11) Zoldo Alto

Distretto d'imposte di Pieve di Cadore

1) Borca di Cadore
2) Cibiana
3) Ospitale di Cadore
4) Perarolo di Cadore
5) San Vito di Cadore
6) Valle di Cadore
7) Vodo Cadore
8) Zoppè di Cadore

(8636)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Determinazione, ai fini contributivi, della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci della Cooperativa portabagagli di Chiusi (Siena).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori soci della Cooperativa portabagagli di Chiusi (Siena), è fissata come segue:

7ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

(8691)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 agosto 1967.

Vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge con la legge 7 luglio 1967, n. 514, in base al quale il Ministro per la sanità può disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica;

Considerato che le disponibilità di bilancio non consentono di attuare, nella prima applicazione della predetta legge, un piano di vaccinazione che interessi tutto il patrimonio suinicolo nazionale;

Ritenuto tuttavia indispensabile provvedere alla vaccinazione dei suinetti destinati al ripopolamento degli allevamenti, nonchè dei riproduttori maschi e femmine;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella sua seduta del 6 luglio 1967;

Sentito il parere del capo dei laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità e dei direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di età compresa tra i 60 ed i 70 giorni, da eseguirsi comunque non prima di 15 giorni dallo svezzamento. A tal fine la nascita dei suini è soggetta a denuncia scritta da effettuarsi da parte dei proprietari degli animali presso gli uffici veterinari comunali.

I suini vaccinati debbono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della Provincia dove si trovano i suini stessi, unita al numero attribuito al veterinario vaccinatore dal veterinario provinciale secondo una numerazione depositata presso il suo ufficio. La marcatura deve essere effettuata a cura dei proprietari degli animali, i quali possono avvalersi della assistenza tecnico-finanziaria delle organizzazioni agricolo-zootecniche. La marcatura costituisce atto di ufficio e pertanto le tenaglie da tatuaggio debbono essere custodite dai veterinari vaccinatori ed adoperate sotto la loro vigilanza.

Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione, anche se sottoposti all'ingrasso a fine carriera. Ad ogni rivaccinazione i riproduttori debbono essere contrassegnati a tatuaggio con il numero formato dalle ultime due cifre dell'anno di rivaccinazione.

Sono esenti dalla vaccinazione di cui alla presente ordinanza i suini da utilizzarsi, da parte dei competenti laboratori, per studi, ricerche ed esperimenti nei quali siano richiesti soggetti non sottoposti a trattamenti immunizzanti contro la peste suina.

Art. 2.

Le vaccinazioni debbono essere eseguite con vaccino preparato con il virus lapinizzato, ceppo cinese. Il vaccino viene ceduto gratuitamente dal Ministero della sanità e distribuito per il tramite degli uffici veterinari provinciali, che ne fanno richiesta di volta in volta a seconda del fabbisogno.

Le vaccinazioni debbono essere eseguite dai veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale.

Delle avvenute vaccinazioni deve essere data comunicazione al veterinario provinciale a mezzo del modello 12 allegato al regolamento di polizia veterinaria. I veterinari liberi esercenti debbono rimettere copia del modello anche al competente veterinario comunale.

I compensi, a titolo di rimborso spese, dovuti per le prestazioni veterinarie sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali, sentiti congiuntamente gli ordini e i sindacati professionali e le organizzazioni degli allevatori di suini.

Art. 3.

I detentori, a qualsiasi titolo, di suini che risultano non essere stati sottoposti a suo tempo alla vaccinazione di cui al precedente art. 1 debbono essere immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria e i suini stessi debbono essere vaccinati e marcati qualunque sia la loro età.

All'atto dell'entrata in vigore della presente ordinanza i suini di età superiore a quella indicata al primo comma del precedente art. 1, eccettuati i verri e le scrofe, che non risultano immunizzati contro la peste suina classica possono essere vaccinati a totale carico degli interessati, con impiego del vaccino di cui al primo comma del precedente art. 2. Qualora le vaccinazioni siano effettuate in ossequio al disposto dell'ordinanza ministeriale 20 aprile 1967 sullo spostamento dei suini, per le relative prestazioni veterinarie sono dovuti, a titolo di rimborso spese, i compensi di cui all'ultimo comma del citato art. 2.

La vaccinazione dei cinghiali si effettua su base volontaria, fatto salvo il disposto dell'art. 78 del regolamento di polizia veterinaria. I cinghiali vaccinati debbono essere contrassegnati con le modalità previste al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 4.

Non è consentita la pratica immunizzante della siero-infezione (inoculazione di virus pestoso e di siero anti-pestoso) per *tutto il tempo in cui viene effettuata* la vaccinazione obbligatoria di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

Salvo le attestazioni attinenti i trattamenti immunizzanti da redigersi, a completamento delle attestazioni di sanità, a tergo del modello 4 rosa allegato al regolamento di polizia veterinaria, le certificazioni di vaccinazione, se richieste, sono rilasciate dai veterinari comunali, su modello conforme all'allegato *A*. Per il rilascio del predetto modello debbono applicarsi tariffe agevolative da stabilirsi dai veterinari provinciali, sentiti congiuntamente gli ordini e i sindacati professionali e le organizzazioni degli allevatori di suini.

Art. 6.

Le Amministrazioni provinciali, le associazioni di allevatori di suini e le altre organizzazioni del settore suinicolo sono chiamate a dare la loro collaborazione agli uffici veterinari provinciali e comunali nell'esecuzione delle operazioni profilattiche e di quelle relative alla marcatura degli animali.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono puniti con le pene previste dall'art. 163 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, salvo le maggiori pene sancite nel vigente Codice penale per i reati da esso previsti.

Art. 8.

La data di inizio della vaccinazione antipestosa obbligatoria sarà fissata con successiva ordinanza ministeriale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO MODELLO *A*

PROVINCIA DI . . . . COMUNE DI . . . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale . . . .

Si certifica che i suini sotto indicati,

numero . . . . (diconsi . . . .);
razza . . . .,
età: . . . . o categoria . . . .,
sesso . . . .,
contrassegnati all'orecchio sinistro con il seguente tatuaggio: . . . .,
sono stati sottoposti, in data . . . . .,
a vaccinazione contro la peste suina classica, con vaccino preparato con virus, ceppo cinese, denominato . . . .
prodotto dalla ditta . . . .,
con il numero di serie: . . . .

. . . . . lì . . . .

Timbro d'ufficio

Il veterinario comunale

. . . .

(8912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Domenico Zappavigna, nato a Laureana di Borrello (Reggio Calabria) il 1° gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8701)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1967, registro 59 Pubblica istruzione, foglio n. 340, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 febbraio 1965 dalla prof.ssa Marini Filomena per l'annullamento della decisione 22 luglio 1964, con la quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Roma ha respinto il suo ricorso gerarchico per la rettifica del punteggio erroneamente attribuitole in misura inferiore a quella dovuta e quindi della sua posizione nella graduatoria degli insegnanti non abilitati di lingua francese per l'anno scolastico 1964-65.

(8554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1967, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8939)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1967, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8940)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.247.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8941)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.243.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8943)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.464.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8942)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.446.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8944)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Cascia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.451.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8945)

Autorizzazione al comune di Lesignano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Lesignano Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.882.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8946)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.712.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8947)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.670.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8948)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.967.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8949)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.850.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8950)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di San Martino del Lago (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.531.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8951)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Ripalta Arpina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 898.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8952)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.032.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8955)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.990.641, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8956)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.864.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8957)

Autorizzazione al comune di Alba Adriatica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Alba Adriatica (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.741.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8958)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.225.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8953)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Palata (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.727.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8959)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1967, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.853.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8954)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 24 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,06	622,95	623,02	622,955	622,94	—	622,96	622,955	623 —	623,97
$ Can.	579,70	579,25	579,30	579,375	579,30	—	579,15	579,375	579,60	579,50
Fr. Sv.	143,51	143,46	143,48	143,475	143,45	—	143,46	143,475	143,47	143,48
Kr. D.	89,75	89,73	89,75	89,71	89,80	—	89,72	89,71	89,75	89,74
Kr. N.	87,13	87,14	87,18	87,11	87,15	—	87,11	87,11	87,12	87,10
Kr. Sv.	120,87	120,85	120,87	120,83	120,75	—	120,82	120,83	120,86	120,85
Fol.	173,27	173,23	173,26	173,24	173 —	—	173,23	173,24	173,27	173,22
Fr. B.	12,55	12,553	12,5560	12,5535	12,545	—	12,5515	12,5535	12,55	12,55
Franco francese	126,99	126,97	126,98	126,975	126,87	—	126,965	126,975	126,99	126,96
Lst.	1735,10	1734,75	1734,60	1734,70	1734,50	—	1734,75	1734,70	1735,05	1734,80
Dm. occ.	155,75	155,69	155,69	155,70	155,65	—	155,72	155,70	155,74	155,71
Scell Austr.	24,13	24,12	24,13	24,1275	24,10	—	24,1275	24,1275	24,13	24,13
Escudo Port.	21,64	21,64	21,65	21,65	21,75	—	21,64	21,65	21,65	21,65
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,405	10,42	—	10,4025	10,405	10,40	10,40

Media dei titoli del 24 agosto 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,957
1 Dollaro canadese	579,262
1 Franco svizzero	143,467
1 Corona danese	89,715
1 Corona norvegese	87,11
1 Corona svedese	120,825
1 Fiorino olandese	173,235
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	126,97
1 Lira sterlina	1734,725
1 Marco germanico	155,71
1 Scellino austriaco	24,127
1 Escudo Port.	21,645
1 Peseta Sp.	10,404

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle Case di cura.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle case di cura, categoria esecutiva.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

B) diploma di infermiera professionale rilasciato da una Scuola Convitto;

C) iscrizione al relativo albo professionale;

D) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

E) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) cittadinanza italiana;

G) godimento dei diritti politici;

H) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lett. *D*), è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzate o assimilate alle operazioni della guerra 1940-45, per le partigiane combattenti, per le cittadine deportate o internate dal nemico, per le profughe di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive integrazioni ed estensioni, e per tutte coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) di due anni per coloro che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per le decorate di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per le promosse per merito di guerra;

2) per la capo di famiglia numerosa, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al numero 2 della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per le mutilate ed invalide di guerra e per tutte coloro alle quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

2) per le mutilate ed invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e le orfane di guerra, per le vedove e le orfane di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè esse non superino i 45 anni.

Le dipendenti a rapporto d'impiego e di lavoro in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi possono partecipare al concorso stesso in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande Termini e modalità.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V Sezione I) in Roma, viale dell'Agricoltura Eur, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammesse al concorso quelle candidate le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli Uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Parimenti non saranno ammesse al concorso quelle candidate che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per le dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali Termini e modalità.

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli, di cui al successivo art. 8, le concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso — con elenco in duplice copia — i certificati comprovanti il possesso dei titoli professionali che esse riterranno opportuno produrre nel loro interesse (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.).

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 6.

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero delle candidate lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame.

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice, consisteranno in una prova scritta, una pratica e una orale sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *B* del presente bando.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile alle candidate ammesse al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame la candidata ammessa a sostenere la prova d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 8.

Votazioni minime.

Saranno ammesse alla prova pratica e alla prova orale soltanto le candidate che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci.

Saranno considerate idonee le candidate che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Formazione della graduatoria.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferite nell'ordine:

1) le insignite di medaglia al valore militare;
2) le mutilate ed invalide di guerra ex combattenti;
3) le mutilate ed invalide per fatti di guerra;
4) le mutilate ed invalide per servizio;
5) le mutilate ed invalide del lavoro;
6) le orfane di guerra;
7) le orfane dei caduti per fatti di guerra;
8) le orfane dei caduti per servizio;
9) le orfane dei caduti sul lavoro;
10) le ferite in combattimento;
11) le insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè le capo di famiglia numerosa;
12) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) le figlie dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) le figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) le figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) le combattenti od equiparate;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) le coniugate, con riguardo al numero dei figli;
23) le mutilate ed invalide civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugata, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Le candidate che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

Le candidate potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venute in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini (mutilate ed invalide di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfane e vedove di guerra ed orfane e vedove dei caduti per servizio, capo di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughe).

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici e visita medica.

La graduatoria di merito e la graduatoria delle vincitrici e delle idonee del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le candidate risultate vincitrici dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del diploma di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) certificato rilasciato dal competente collegio professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con certificato di nascita.

Le concorrenti, le quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termini del precedente art. 9.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti Enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata è cittadina italiana;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorsa in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà le candidate, utilmente collocate in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza delle candidate stesse, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi di particolari categorie, siano sottoposte a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per le vincitrici in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'INPS, sono esonerate dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.
Assunzione in servizio.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina delle vincitrici.

Le candidate che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino comprese tre le vincitrici, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Le vincitrici dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Le vincitrici che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerate rinunciatarie al posto.

Alle candidate nominate verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

p. *Il presidente*: CRUCIANI

(Carta bollata)

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio gestione case di cura e di ricovero Ufficio V Sezione 1ª viale dell'Agricoltura EUR — ROMA

La sottoscritta . . (cognome e nome: le coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nata a il . (1) domanda di essere ammessa a partecipare al concorso a 30 posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle case di cura.

A tal fine la sottoscritta dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno), presso . . . . (indirizzo della scuola o istituto);

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale conseguito il . (indicare giorno, mese ed anno), presso . . . (indirizzo della scuola convitto);

f) di essere iscritta all'albo professionale dal . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . (4);

h) di essere residente nel comune di . . (Provincia di .) (5).

La sottoscritta unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli che intende far valere.

In caso di nomina la sottoscritta è disposta a raggiungere qualsiasi residenza.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . .

Luogo e data . . .

Firma
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

---

(1) Se dipendente dell'INPS, indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(2) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(6) Le dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per le dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

La prova scritta verterà su nozioni generali di assistenza infermieristica ai malati e su elementi di igiene individuale, collettiva e ospedaliera:

l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche, gli ospedali, le case di cura e gli istituti assistenziali;

l'infermiera nell'organizzazione sanatoriale dell'INPS: compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera, la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico, infermiera e malato, infermiera e pubblico, infermiera e collettività, infermiera e assistenza religiosa;

igiene del malato: mezzi idonei per la profilassi individuale e collettiva negli ambienti ospedaliero-sanatoriali. Selezione ambientale dei malati, a seconda delle forme tubercolari (forme polmonari primarie e post-primarie; forme extrapolmonari; forme morbose diffusive extratubercolari in tubercolotici). Concetti generali di profilassi attiva e passiva;

alimentazione del malato: nozioni elementari sull'alimentazione; alimenti e loro classificazione, valore nutritivo e valore economico, digeribilità dell'alimento, razione alimentare del sano e del malato, igiene dell'alimentazione;

antisepsi, sterilizzazione, sepsi, disinfezione, disinfestione, disinfestazione;

raccolta e prelevamento dei campioni di materiali patologici per le analisi di laboratorio, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;

assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale; rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizzazione.

Prova pratica

La prova pratica consisterà nell'espletamento di prove di tecnica assistenziale relativa a:

principali fasciature;

prima immobilizzazione;

applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli;

respirazione artificiale;

applicazione di medicamenti esterni;

terapia iniettiva e perfusionale;

aerosolterapia;

fisioterapia;

somministrazione di ossigeno;

preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per il salasso;

l'assistenza del malato: per ipodermoclisi e fleboclisi, per toracentesi, pneumotorace e paracentesi, per cateterismi, cistoscopia e emotrasfusioni.

Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sui seguenti altri argomenti:

nozioni generali sull'organizzazione sanitaria italiana a livello centrale, regionale e comunale;

concetti generali sulle assicurazioni sociali con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'INPS.

p. *Il presidente*: CRUCIANI

(8419)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro, nell'ordine appresso indicato:

1. Tarabini dott. Lodovico	punti 77,78	su 132
2. Caporusso dott. Domenico	» 76,21	»
3. Pelosi dott. Luigi	» 73,68	»
4. Mennini dott. Aldo	» 69,68	»
5. Bonadio Giuseppe	» 63,98	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(8811)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli Uffici aventi sede nella Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il proprio decreto 13 giugno 1967, n. 23248, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1967, registro 15, foglio 142 con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli Uffici aventi sede nella Calabria;

Considerato che il prof. Lorenzo Contri, nominato con il predetto decreto membro, non può prendere parte ai lavori della Commissione di cui sopra per le sue attuali precarie condizioni di salute;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Contri in seno alla predetta Commissione, nominando in sua vece il prof. Francesco Mazzarella;

Decreta:

Il prof. Francesco Mazzarella è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli Uffici aventi sede nella Calabria, in sostituzione del prof. Lorenzo Contri.

Roma, addì 5 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *luglio* 1967
Registro n. 17, *foglio n.* 37.

(8643)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « meccanico » (quattro posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 25 del 24 giugno 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 301/Conc. 231, in data 3 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1967, registro n. 65 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « meccanico » (quattro posti).

(8499)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » (un posto).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 25 del 24 giugno 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 300/Conc. 231, in data 14 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1967, registro n. 60 Difesa, foglio n. 152, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » (un posto).

(8501)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « montatore di ottiche » (un posto).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 25 del 24 giugno 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 307/Conc. 63 del 9 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1967, registro n. 61 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « montatore di ottiche » (un posto).

(8502)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « famiglio degli istituti e scuole militari di istruzione » di 3ª categoria (dodici posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 25 del 24 giugno 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 303/Conc. 231, in data 3 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1967, registro n. 65 Difesa, foglio n. 5, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « famiglio degli istituti e scuole militari di istruzione » di 3ª categoria (dodici posti).

(8500)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966.

Nel supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 9 agosto 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 374, che approva la graduatoria del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966.

(8766)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Bologna, Cagliari e Bari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1967 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1967, n. 7675, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i 180, 90 e 140 posti riservati rispettivamente ai Compartimenti di Bologna, Cagliari e Bari, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741.

(8767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie degli aspiranti all'assunzione nei ruoli degli Istituti di istruzione secondaria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 28-29 supplemento straordinario parte II del 13-20 luglio 1967, sono state pubblicate le graduatorie degli aspiranti all'assunzione nei ruoli degli Istituti statali di istruzione secondaria, compilate in applicazione del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

(8739)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1967, n. **16**.

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni degli allevatori Sovvenzioni e sussidi integrativi

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concorrere nelle spese di gestione, per il primo esercizio finanziario, delle organizzazioni di allevatori, operanti nel territorio regionale, con contributi non superiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei preventivi di spesa, ritenuti ammissibili;

b) a concorrere nelle spese di gestione, per i successivi esercizi finanziari, delle stesse organizzazioni, con contributi non superiori all'80 per cento del saldo passivo ritenuto ammissibile del conto consultivo dell'esercizio precedente;

c) a concedere alle stesse organizzazioni sovvenzioni e sussidi per la realizzazione delle varie iniziative, rivolte alle finalità della presente legge.

I contributi, di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, sentito il parere del competente Ispettorato dell'agricoltura sulla rispondenza e sulla congruità delle spese indicate nei preventivi.

I contributi, di cui alla lettera *b*) del primo comma, sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente da parte del competente Ispettorato dell'agricoltura.

Le sovvenzioni ed i sussidi, di cui alla lettera *c*) del primo comma sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, udito il parere del competente Ispettorato dell'agricoltura.

La misura dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi sarà determinata, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a secondo dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, della reale e comprovata efficienza dell'organizzazione dell'Ente richiedente, del volume della sua attività, della cura dimostrata nelle gestioni decorse, della situazione economica della zona in cui opera, della importanza e del carattere delle iniziative promosse, nonchè di ogni altra circostanza ai fini della determinazione dell'entità dell'intervento.

Le modalità di pagamento dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi saranno stabilite con lo stesso decreto di concessione.

E' fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 2.

Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi, appartenenti alle specie animali e a razze oggetto di selezione e dotati di certificato genealogico, sempre che presentino caratteristiche tali da far presumere una loro favorevole influenza sulla produzione locale, nella misura massima del 50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale;

b) contributi, nella misura massima del 40 per cento, agli allevatori delle zone montane e, nella misura massima del 30 per cento, a quelli delle zone collinari e della pianura, sul prezzo d'acquisto di femmine di razza pregiata, idonee al potenziamento dei nuclei di selezione.

La misura dei contributi previsti dal precedente comma è determinata avuto riguardo al livello della produzione animale nella zona, al pregio della razza cui i capi da acquistare appartengono, alle possibilità di un proficuo impiego dei medesimi in dipendenza delle caratteristiche di detta zona.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, su proposta del competente Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste.

L'erogazione dei contributi ha luogo su presentazione delle fatture d'acquisto, vistate dal competente Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Premi di allevamento

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori:

a) premi di merito in occasione di mercati concorso;

b) premi di allevamento per vitelle di oltre sei mesi di età, provenienti da animali che formano oggetto di selezione;

c) premi di allevamento per i tori di oltre cinque anni di età e per i riproduttori maschi suini, equini, ovini e caprini, iscritti al libro genealogico, tenuto conto del valore dei discendenti;

d) premi di allevamento per vacche di almeno cinque anni di età, iscritte al libro genealogico, con produzione di latte, alla terza lattazione normale, del 20 per cento superiore al minimo previsto per l'iscrizione al libro stesso, tenuto conto del valore dei discendenti e dell'indice di fecondità;

e) premi di allevamento per scrofe, cavalle, pecore e capre dopo il 3° parto regolare, tenuto conto del valore dei discendenti.

I premi sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, e previo accertamento, da parte del competente Ispettorato dell'agricoltura, delle condizioni e dei requisiti, di cui al primo comma.

Art. 4.

Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione dei prodotti

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia e ad altri Enti, che si propongano di contribuire all'incremento della produzione zootecnica, nonchè ai titolari di aziende agricole singole, aventi indirizzo zootecnico, alle cooperative agricole ed alle organizzazioni di allevatori, contributi in conto capitale:

1) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame, comprese le infrastrutture ritenute necessarie per la migliore funzionalità degli impianti e gli alloggi degli addetti all'allevamento del bestiame quando trattisi di cooperative;

2) per la costruzione, l'ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali;

3) per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo al servizio di attività zootecniche, nonchè per la costruzione di lattodotti, di essiccatoi di foraggi, di silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico, di impianti per la produzione di mangimi;

4) per la provvista di attrezzature e macchinari, volti ad incrementare ed a migliorare le produzioni foraggere, nonchè ad agevolare le operazioni di raccolta e di trasporto delle produzioni stesse;

5) per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani e di quelli ritenuti idonei alla premonticazione ed alla postmonticazione, nonchè per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli.

I contributi previsti dal precedente comma, quando non siano destinati a titolari di aziende agricole singole, potranno essere concessi:

a) in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, se le iniziative debbano attuarsi nei territori dei Comuni dichiarati montani od inclusi nei comprensori di bonifica montana, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) in misura non superiore al 70 per cento di detta spesa, se le iniziative debbano attuarsi nei territori classificati collinari a rilevante depressione economica, di cui all'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni;

c) in misura non superiore al 60 per cento di detta spesa, se le iniziative debbano attuarsi nel restante territorio regionale.

I contributi previsti dal 1° comma, quando siano, invece, a favore di titolari di aziende agricole singole, potranno essere concessi:

ove le iniziative debbano essere attuate nei territori montani di cui alla lettera *a*) del precedente comma, in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, se trattisi di coltivatori diretti e di titolari di piccole aziende e di malghe, ed in misura non superiore al 50 per cento, se trattisi di titolari di medie o di grandi aziende;

ove le iniziative debbano essere attuate nel restante territorio regionale, in misura non superiore al 50 per cento di detta spesa, se trattisi di coltivatori diretti o di titolari di piccole aziende, ed in misura non superiore al 35 per cento, se trattisi di titolari di medie o di grandi aziende.

I contributi a favore dei titolari di aziende agricole singole non potranno, comunque, superare complessivamente il 25 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Relativamente alle iniziative che comportino la esecuzione di lavori o di opere, nella spesa ammissibile a contributo, ai sensi dei precedenti commi, viene compresa una quota non superiore al 7 per cento del costo dei lavori e delle opere, per spese generali e di collaudo.

Art. 5.

Criteri per la determinazione e per la concessione dei contributi

Ai fini della concessione dei contributi, previsti dall'articolo precedente, e della determinazione della misura dei medesimi, si tiene conto della importanza dell'iniziativa, della sua conformità alle direttive regionali intese all'organico sviluppo del patrimonio zootecnico della Regione, della sua favorevole incidenza sulla produzione zootecnica della zona, in cui essa deve essere attuata, del livello economico di detta zona, nonchè delle caratteristiche dell'azienda destinataria, con particolare riguardo all'ordinamento colturale rivolto alle produzioni foreggere, quando richiedente sia un imprenditore agricolo.

Art. 6.

Modalità per la concessione e la erogazione dei contributi

Le domande di concessione dei contributi, previsti dall'art. 4, debbono essere presentate al competente Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste.

Ciascuna domanda deve essere corredata:

a) dal progetto esecutivo e del computo metrico estimativo, quando trattisi di esecuzione di opere o di lavori;

b) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare la utilità dell'opera o dei lavori o degli acquisti, in relazione alle finalità della presente legge;

c) dal preventivo di spesa;

d) dalla regolare deliberazione dell'ente, quando il contributo sia da questo richiesto.

Il competente Ispettorato provvede all'istruttoria della domanda ed esprime il proprio parere sul progetto, sull'ammissibilità della spesa e su ogni altra circostanza posta a fondamento della richiesta.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

La erogazione del contributo ha luogo:

a) quando trattisi di acquisto, in base alle relativa fatture, vistate dall'Ispettorato competente;

b) quando trattisi di esecuzione di opere o di lavori, in base agli stati di avanzamento dei lavori ed agli atti di collaudo.

Nel'ipotesi di cui alla lettera *b*) del precedente comma, qualora beneficiari del contributo siano cooperative, organizzazioni di allevatori od altri enti pubblici o singole aziende di coltivatori diretti, potrà anche essere disposta, in casi di comprovata necessità, la anticipata erogazione di una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo. Tale quota sarà poi computata in sede di liquidazione finale.

Alla vigilanza sui lavori ed al collaudo delle opere provvede l'Ispettorato competente, cui spetta altresì di curare che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.

Art. 7.

Integrazione degli interventi statali nonchè di quelli regionali o statali già disposti dal 1° novembre 1965

Quando le opere ed i lavori, riguardanti cooperative, di cui all'articolo 4, vengono eseguiti con l'intervento finanziario dello Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta da tale intervento, sino al raggiungimento della percentuale stabilita nello stesso articolo.

La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere e per i lavori, non ancora collaudati, quando per i medesimi sia stata già disposta, dal 1° novembre 1965, la concessione di un contributo statale o regionale in base alle leggi dello Stato.

Art. 8.

Contributi per la concentrazione della lavorazione del latte

Al fine di favorire la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici efficienti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

1) concedere contributi a favore dei caseifici cooperativi, i quali curino il trasporto del latte, in misura non superiore al 60 per cento delle spese di trasporto, nei territori classificati montani dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, e non superiore al 30 per cento nella rimanente parte del territorio;

2) concedere contributi, fino ad un importo massimo di lire 1.500.000 a favore dei caseifici che cessano l'attività, al fine di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di maggiori dimensioni.

Per l'ammissibilità a contributo delle spese di cui al punto 1), è necessario che il trasporto sia previamente autorizzato dal competente Ispettorato dell'agricoltura.

Per l'ammissibilità al contributo di cui al punto 2), l'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio dovrà accertare che la latteria, cessando l'attività, resti gravata da passività che giustifichino la concessione del contributo stesso.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, cui è demandato altresì di stabilire le modalità di pagamento.

Art. 9.

Centro regionale di inseminazione artificiale

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la istituzione di un Centro regionale di inseminazione artificiale e di eventuali Sezioni del medesimo, nonchè ad assumersi, in tutto o in parte, le spese di impianto, con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale in relazione alle concrete possibilità di attuazione di tale iniziativa.

Art. 10.

Istituzione di borse di studio e sovvenzioni a pubblici Istituti per apporti di studio e di sperimentazione

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad istituire borse di studio per la formazione di tecnici specializzati nel settore degli allevamenti e della lavorazione e commercializzazione delle produzioni animali;

b) a concedere sovvenzioni ad Istituti universitari e tecnici agrari, nonchè ad Istituti o Stazioni sperimentali, per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecnici.

Alla istituzione delle borse di studio, di cui alla lettera *a*) del precedente comma, provvede, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, la Giunta regionale, cui spetta altresì di stabilire le modalità ed i requisiti per la concessione delle medesime.

Le sovvenzioni, di cui alla lettera *b*) del primo comma, sono determinate e concesse con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. Le modalità di erogazione delle medesime saranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi, a cura dello stesso Assessore, con gli Istituti beneficiari.

Art. 11.

Provvidenze integrative per l'attuazione dei programmi di risanamento e profilassi del bestiame

Ad integrazione degli interventi statali, per l'attuazione dei programmi provinciali di risanamento e di profilassi del bestiame allevato nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle organizzazioni di allevatori e ad altri Enti pubblici o Consorzi di Enti pubblici.

Le sovvenzioni sono determinate e concesse con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

Art. 12.

Apertura di credito a favore di funzionari delegati

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si potrà provvedere con aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, in forza dell'articolo 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 13.

Norma transitoria

I contributi all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, di cui all'articolo 4, potranno essere concessi dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Ente medesimo.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976.

La spesa di lire 800 milioni relativa all'esercizio finanziario 1967 viene ripartita nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo nei seguenti capitoli che si istituiscono con le denominazioni a fianco di ciascuno indicate:

TITOLO I Spese correnti

CATEGORIA IV *Trasferimenti*

(per le finalità dell'art. 1)

Cap. 341. — Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni di allevatori e concessione alle stesse di sovvenzioni e sussidi per la realizzazione delle varie iniziative rivolte alle finalità della legge L. 50.000.000

(per le finalità degli articoli 9 e 10)

Cap. 342. — Concorso nelle spese per l'istituzione e l'impianto di un Centro regionale di inseminazione artificiale e di eventuali Sezioni. Borse di studio e sovvenzioni a Istituti universitari e tecnici agrari, nonchè ad Istituti e Stazioni sperimentali, per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecnici L. 50.000.000

TITOLO II Spese in conto capitale

CATEGORIA XI *Trasferimenti*

(per le finalità degli articoli 2 e 3)

Cap. 672. — Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e di femmine di razza pregiata, nonchè per la concessione di premi di merito in occasione di mercati concorso e di premi di allevamento per vitelle, tori, vacche, scrofe, cavalle, pecore e capre L. 200.000.000

(per le finalità degli articoli 4, 7, 8 e 11)

Cap. 673. — Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l'attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonchè ad integrazione degli interventi statali e regionali disposti negli esercizi 1965 e 1966, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l'allevamento del bestiame; per la costruzione, l'ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essiccatoi di foraggi, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera;

per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani, per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali L. 50.000.000

A favore dei suddetti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dal fondo globale inscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (Rubrica n. 3 dell'allegato 5 al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dal fondo speciale inscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 3 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

L'onere di lire 600 milioni previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, nella seguente misura:

in corrispondenza del sopracitato cap. 341 L. 40.000.000
in corrispondenza del sopracitato cap. 342 » 40.000.000
in corrispondenza del sopracitato cap. 672 » 160.000.000
in corrispondenza del sopracitato cap. 673 » 360.000.000

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni relativa agli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 si provvederà con l'incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 49, punto 5, dello Statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 luglio 1967

BERZANTI

(8289)

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1967, n. 17.

Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *luglio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti, che abbiano contratto dopo il 1° gennaio 1967 o contrarranno mutui ad un tasso annuo superiore al 6,25 per cento per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale, è concesso, entro il limite della spesa già riconosciuta ammissibile ai fini di tale contributo, per la durata del mutuo e, comunque, per un periodo non superiore ad anni venti, un contributo integrativo annuo costante, commisurato alla differeza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d'interesse contrattuale entro il limite massimo del 7,50 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d'interesse del 6,25 per cento.

Art. 2.

I contributi integrativi sono concessi con decreto dell'Assessore alle finanze, su presentazione da parte degli enti mutuatari di copia autentica del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, nonchè degli altri documenti atti a dimostrare che il mutuo fu assunto per le finalità di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1967, il limite d'impegno di lire 100 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, il limite di impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

esercizio 1967 . . . . lire 100 milioni;
esercizio 1968 . . . . lire 150 milioni;
esercizio 1969 . . . . lire 200 milioni;
esercizi dal 1970 al 1986 . . . . lire 250 milioni;
esercizio 1987 . . . . lire 150 milioni;
esercizio 1988 . . . . lire 100 milioni;
esercizio 1989 . . . . lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 563 con la seguente denominazione: « Contributi integrativi annui costanti a favore degli enti che abbiano contratto dopo il 1° gennaio 1967 o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale » e con lo stanziamento di 100 milioni, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio dell'esercizio 1964.

L'onere di lire 100 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 563, e quello per le annalità degli esercizi dal 1968 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Alla spesa per gli esercizi finanziari successivi, nonchè alla maggiore spesa derivante dall'autorizzazione dei limiti di impegno per gli esercizi 1968, 1969 e 1970, si provvederà con l'incremento, previsto per detti esercizi, nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata, assegnata alla Regione ai *sensi dell'articolo* 49, *punto* 5, dello Statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 luglio 1967

BERZANTI

(8290)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.